


29



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENNARO MARASCA

- Presidente - SENTENZA N. 3144/2015

Dott. GRAZIA MICCOLI

- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 18579/2015

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

- Consigliere -

Dott. ALFREDO GUARDIANO

- Consigliere -

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)
(omissis) N. IL (omissis)
(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 1010/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/11/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione limitatamente ai capi 1 e 3; il rigetto dei ricorsi relativamente ai capi 2,4 e 5 e il rinvio al giudice di appello per la rideterminazione della pena.

Per il ricorrente (omissis) è presente l'Avvocato (omissis) in sost. Adv. (omissis), il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Per il ricorrente (omissis) è presente l'Avvocato (omissis), il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Per il ricorrente (omissis) è presente l'Avvocato (omissis), il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , (omissis) , (omissis) sono stati tratti a giudizio rispettivamente nella veste di geometra responsabile dell'ufficio tecnico di (omissis) , imprenditore appaltatore dei lavori per conto del predetto Comune e geologo in servizio presso la provincia di (omissis)-Servizio difesa del suolo; agli imputati vengono addebitati truffe, falsi e corruzione in relazione alla mancata effettuazione di lavori oggetto di stanziamenti a fondo perduto da parte della Regione (omissis).

2. Il tribunale di La Spezia ha dichiarato gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, salvo l'episodio di cui al capo 2, lett. B, riqualificato nel delitto di cui all'articolo 480 del codice penale e dichiarato estinto per prescrizione; a tutti e tre sono state riconosciute le attenuanti generiche, con criterio di equivalenza sulle aggravanti contestate a (omissis) e (omissis), esclusa per (omissis) l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 2, cod. pen..

3. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di corruzione ascritto a (omissis) e (omissis) perché estinto per prescrizione ed ha aumentato la pena nei confronti del (omissis) per effetto della eliminazione delle già concesse attenuanti generiche.

4. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati per i seguenti motivi:

5. Il difensore di (omissis) eccepisce



a. *"violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera B, del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 129, comma 2, dello stesso codice. Sussistenza. Illegittimità della sentenza per mancato proscioglimento, nel merito, dell'imputato circa la presunta dazione corruttiva dell'8 maggio 2007, pur essendo evidente la sua assoluta estraneità. E' tale".* In sostanza, con il motivo di ricorso si lamenta che i giudici abbiano ritenuto che la ricezione della somma complessiva di euro 4500, in due *tranches*, nelle date prossime al 13 dicembre 2006 e 8 maggio 2007, fosse confermata dall'esistenza di due versamenti in contanti presso la Banca dell'imputato in prossimità delle date di cui sopra, senza considerare che il secondo versamento risultava un giroconto di proventi derivanti dalla vendita di fondi di investimento. La prova della lecita provenienza della somma, escluderebbe in radice ogni condotta illecita del prevenuto.

6. Il difensore di (omissis) eccepisce

a. mancanza di motivazione e manifesta illogicità della medesima nella parte in cui la Corte d'appello non ha pronunciato sentenza di assoluzione per non aver commesso il delitto di cui al capo 5, anche sulla base delle dichiarazioni rese da (omissis) all'udienza del 30 gennaio 2013; ci si riferisce al fatto che il (omissis) - progettista e direttore dei lavori - quando il (omissis) gli disse di ricordarsi di (omissis), aveva già provveduto in tal senso, dandogli la prima tranche della "mazzetta", mentre la seconda parte fu consegnata due mesi e mezzo dopo l'incontro con (omissis).

b. Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della medesima nella parte in cui la Corte d'appello di Genova conferma la condanna dell'imputato per i capi 1 e 3, anche sulla base dei contenuti dichiarativi dell'imputato, della consulenza tecnica dell'ingegner (omissis) e delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico ingegner (omissis). Afferma poi il ricorrente che in ordine al capo tre sarebbe maturata la prescrizione già prima della celebrazione dell'udienza di appello, atteso che l'ultimo atto rilevante nella prospettiva della tentata truffa sarebbe quello pervenuto il 3 maggio 2007 e non quello pervenuto il 25 luglio dello stesso anno.



- c. Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della medesima nella parte in cui la Corte d'appello di Genova conferma la condanna dell'imputato per i capi 2 e 4, anche in considerazione delle caratteristiche e dei contenuti degli atti pubblici richiamati in queste imputazioni; la censura è analoga a quella svolta dall'imputato ^(omissis), ove si contesta che il ^(omissis), quale responsabile del procedimento (R.U.P.), avesse il potere di attestare fatti direttamente compiuti, percepiti o avvenuti in sua presenza, con la spendita di poteri certificativi attribuitigli dalla legge; al contrario, gli articoli 7 e 8 del d.p.r. 554-1999 limiterebbero l'attività del responsabile del procedimento alla verifica della correttezza formale dei documenti, senza incidere sulla correttezza dei dati ivi riportati. La censura si dirige contro il processo verbale di consegna dei lavori datato 28 febbraio 2005 (capo 2 A, allegato 5); lo stato finale dei lavori di cui al capo 4; il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 30 marzo 2007 ed il verbale di ultimazione dei lavori del 23 febbraio 2007 (capo 4); l'approvazione del quadro economico e consuntivo.
- d. Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della medesima con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

7. Il difensore di ^(omissis) eccepisce

- a. violazione dell'articolo 161 del codice di procedura penale per essere stato l'atto di appello del pubblico ministero notificato non presso il domicilio eletto dall'imputato, ma al difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale; si asserisce che il mancato rinvenimento del nome sul campanello dell'abitazione fosse irrilevante, atteso che non si trattava di un condominio, ma di una casa singola ed indipendente.
- b. Violazione degli articoli 110, 640 bis, 479, 476 del codice penale laddove la Corte territoriale ha sostenuto che il procedimento da parte del ^(omissis) per lavori non eseguiti dimostrasse comunque la coscienza e volontà di trarre in inganno al fine di percepire un profitto ingiusto. Sostiene la difesa che il ^(omissis) non può aver concorso materialmente nella



ipotizzata falsificazione della scheda di monitoraggio, né sotto forma di apporto morale.

- c. Inosservanza degli articoli 479, 476, comma 2, del codice penale con riferimento alla qualificazione degli atti di cui ai capi 2 e 4 dell'imputazione come atti pubblici fidefacenti; secondo il ricorrente, il geometra (omissis), sebbene dotato di potere accertativo in ordine alle circostanze riportate nei documenti sopra indicati, non può però ritenersi dotato dell'ulteriore requisito necessario affinché tale potere accertativo possa essere vinto solo con querela di falso. Nessuna norma attribuisce al responsabile unico del procedimento quella speciale funzione certificatrice richiesta dalla giurisprudenza per poter ritenere configurata l'aggravante di cui all'articolo 476, comma 2, del codice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (omissis) è inammissibile; senza soffermarsi sulla rubricazione del motivo di ricorso, assai oscura (e per questo riportata tra virgolette), deve rilevarsi la inammissibilità delle censure difensive sia perché relative all'interpretazione del materiale probatorio, e dunque in quanto sollecitano a questa Corte un'inammissibile rivalutazione in fatto in sede di legittimità, sia perché l'aver provato la legittimità del secondo versamento presso la propria banca, non esclude affatto la percezione di una somma di denaro in contanti, che ben può essere stata utilizzata direttamente o conservata in altra maniera. Anzi, è assai più logico ritenere che il provento di un'attività illecita non venga versato in banca, ma sia occultato ad ogni possibile successivo accertamento. In ogni caso, i giudici di merito avevano fatto riferimento, a sostegno della ritenuta responsabilità dell'imputato, solo al primo versamento e, soprattutto, indicavano numerosi altri elementi di riscontro (v. pag. 27, punto 31.1 della sentenza di primo grado e pagina 6 della sentenza di appello). Infine, occorre ricordare che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua



rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. (Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).

2. Anche il ricorso di (omissis) è inammissibile; quanto al primo motivo, occorre rilevare che il reato è già stato dichiarato estinto per prescrizione, per cui va richiamata la giurisprudenza in ordine alla mancanza delle condizioni per procedere a sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il motivo è comunque inammissibile in quanto valutativo e, in ogni caso, introduce considerazioni del tutto opinabili e non decisive, atteso che il fatto che una parte della tangente fosse già stata pagata, quando il (omissis) ricordava al (omissis) di ringraziare in modo tangibile il (omissis), non esclude affatto un suo intervento corruttivo, ma anzi proprio l'utilizzo del verbo (ricordare) lascia intendere che si trattava di una questione che era già stata discussa in precedenza. Trattasi, comunque, di valutazioni di merito che sono state argomentate dai giudici di primo e secondo grado con motivazione priva di vizi logici evidenti e dunque non sindacabili in sede di legittimità.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tutto di merito, in relazione alla valutazione degli elementi istruttori, sollecitando a questa Corte una non consentita attività di rivalutazione delle prove in forza di una interpretazione meramente alternativa e non certo più plausibile di quella adottata dai giudici di merito. Quanto alla seconda censura del secondo motivo, occorre rilevarne la mancanza di specificità; il semplice fatto che il Comune non citi alcun provvedimento di approvazione del CRE nella nota del 3.6.2007, pervenuta in Regione il 25 luglio 2007, non è determinante in mancanza di un esame completo della predetta nota e della sua rilevanza causale con riferimento al reato contestato. La censura, dunque, si manifesta del tutto generica. Peraltro,



sul punto, mancava uno specifico motivo di appello, il che determinerebbe già di per sé l'inammissibilità del ricorso.

4. In merito alla natura degli atti ed all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p., si dirà in seguito, essendo la censura comune al coimputato ^(omissis).

5. Infine, il quarto motivo di ricorso manifesta la sua natura di merito ed è, dunque, ancora una volta inammissibile.

6. Il ricorso di ^(omissis) è anch'esso inammissibile; innanzitutto, è inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, atteso che l'appello del P.M., per quanto riguarda la posizione del ^(omissis), è stato respinto.

7. Il secondo motivo è tutto di merito ed apodittico e dunque non consentito di fronte alla Corte di legittimità.

8. Il terzo motivo, comune al ^(omissis) (sebbene più generico), attiene alla natura fidefaciente degli atti oggetto di falsificazione. Sul punto, occorre premettere che la legge 554/1999 attribuisce al responsabile del procedimento non solo verifiche formali, ma anche compiti di accertamento, da cui scaturisce la particolare fidefacienza degli atti da costui sottoscritti: si veda per esempio l'art. 8, lett. t), laddove si dice che il RUP "accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori".

9. Il ricorrente ^(omissis) procede alla disamina dei singoli atti ideologicamente falsi e fa leva, in particolare, sul fatto che le firme sono state da lui apposte solo per "visto" e, in un caso, addirittura solo per attestare la conformità della copia all'originale. La doglianza, pur fondata in fatto, non comporta però alcuna conseguenza in punto di diritto; ed invero, pur essendo stati indicati nei capi di imputazione i singoli atti oggetto di falsificazione, si deve considerare che il procedimento che ha portato all'erogazione indebita del contributo regionale è uno solo e, come tale, deve essere valutato complessivamente. Poco importa, dunque, che il ^(omissis) non abbia sottoscritto tutti gli atti, essendo evidente la sua partecipazione morale e materiale al complessivo disegno criminoso, realizzato attraverso tali falsificazioni. Né si può sostenere che l'apposizione del "visto" sia irrilevante, atteso il preciso ruolo pubblico rivestito dal soggetto ed i suoi compiti di accertamento, quantomeno con riferimento, come si è detto (cfr. art. 8), ai termini del procedimento e quindi almeno all'inizio ed alla fine dei lavori.



10. Consegue a quanto detto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
11. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2015

Il Consigliere estensore
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Presidente
Gennaro Marasca

